CALABRESI FILIPPO FU MICHELE ROMA

dovuti per tenere completamente aggiornata la predetta assicurazione delle indennità impiegatizie. Tale contributo starà nei limiti del contributo generale del 50% sui premi annui delle polizze aziendali, e del 20% dei premi unici, già riconosciuto negli anni precedenti in base a circolari e delibere dal 1931 all'8 febbraio 1956. Tale contributo è maggiore per le sei grandi Agenzie in relazione agli oneri indiretti dell'Accordo Delle Fave.

VIII - <u>Condizioni di esercizio per</u>:

1. Agenzia generale per le Forze armate e di Polizia;
2. S.P.A. Previdenza del Lavoro;
3. Agenzia generale di Asmara;
4. Agenzia generale di Mogadiscio.

Per le suddette Agenzie restano confermate le condizioni in atto, salvo quanto segue:

1. <u>Agenzia generale per le Forze armate e di polizia</u>:

Come per le altre Agenzie generali aumento di due punti provvigionali di

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive